



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 4456/12

Deliberazione n. 33

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2012

VERBALE N. 75

Seduta Pubblica del 24 luglio 2012

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladodici, il giorno di martedì ventiquattro del mese di luglio, alle ore 15,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,55 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Bianchini Roberto, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Siclari Marco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Tomaselli Edmondo e Valeriani Massimiliano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Lamanda Carmine.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.

(O M I S S I S)

27^a Proposta (Dec. G.C. del 16 marzo 2012 n. 19)

Modifiche al Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1°/2 luglio 2010, ed introduzione, in via sperimentale, del "Quoziente Roma".

Premesso che il Documento di Programmazione Finanziaria 2010-2012 di Roma Capitale pone quale obiettivo strategico la realizzazione di un "Welfare delle opportunità e delle responsabilità fondato sulla promozione e tutela della dignità di ogni persona e sul principio della sussidiarietà orizzontale, tra cui spicca la famiglia;

Che l'Amministrazione Capitolina, anche in considerazione dell'attuale congiuntura economica che ha amplificato le difficoltà ed i disagi cui devono far fronte le famiglie, ha avviato, nel corso del 2010, un percorso per la revisione e semplificazione dell'attuale sistema delle agevolazioni tariffarie, sulla base di principi che tengano in considerazione e valorizzino la composizione del nucleo familiare, elaborando un modello contributivo più equo e più aderente ai nuovi bisogni sociali;

Che, nell'ambito di tale percorso, con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 17 marzo 2010 sono state approvate le linee guida per la realizzazione di una politica che ponga la famiglia al centro della comunità locale;

Che, in particolare, dette linee guida prevedono l'introduzione di specifici correttivi all'attuale sistema di accesso alle agevolazioni tariffarie legati ad indicatori di capacità contributiva e ad elementi caratterizzanti la famiglia; nonché l'avvio di una revisione e semplificazione dell'attuale sistema delle agevolazioni tariffarie, attraverso l'elaborazione di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calibrato mediante un quoziente familiare che tenga conto della capacità contributiva legata alla numerosità del nucleo familiare, alla condizione temporanea di difficoltà economica ed agli oneri sostenuti per la cura familiare e le spese essenziali;

Che, nel prosieguo, l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 4 del 7 ottobre 2010, ha dato mandato alla Giunta ed agli Uffici Tecnici competenti per l'elaborazione, dopo una fase propedeutica di studio, di analisi e verifica della fattibilità finanziaria, di uno strumento giuridico-programmatico denominato "Quoziente Roma" che apporti i necessari correttivi all'ISEE, al fine di rafforzare la capacità economica della famiglia e sostenere maggiormente le sue funzioni di cura, educazione, sostegno e accoglienza dei figli;

Che la medesima deliberazione n. 4 del 2010 prevede una fase di sperimentazione del Quoziente Roma con applicazione dello stesso ad una o più tariffe, a valere sull'esercizio 2011, e, successivamente, la sua estensione graduale a tutti i servizi di Roma Capitale per i quali è prevista la presentazione dell'ISEE;

Che l'ISEE è uno strumento introdotto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, che rappresenta il rapporto tra l'ISE (Indicatore Situazione Economica) ed il parametro desunto da una scala di equivalenza che tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare e di altre maggiorazioni specifiche;

Che l'articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani;

Considerato che l'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa della gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1°/2 luglio 2010, prevede un sistema di agevolazioni sociali che si articola, in parte, con una esenzione dal pagamento della tariffa rifiuti, ed in parte con una detrazione dall'importo dovuto a titolo di tariffa rifiuti pari a Euro 90,00;

Che, ai sensi del citato articolo 14, commi 1, 2 e 7, l'accesso alle predette agevolazioni è riservato a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale, nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi;

Che, con riferimento ai requisiti di carattere oggettivo, l'articolo 14 del Regolamento in parola prevede, tra gli altri, che nessun componente il nucleo familiare sia proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale o personale su immobili nel territorio nazionale il cui valore ai fini dell'ICI superi Euro 25.822,84, e che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superi determinati importi;

Che, ai fini della determinazione del reddito richiesto per accedere al beneficio dell'agevolazione sociale totale (esenzione), il citato articolo 14 non prevede l'applicazione dell'ISEE, mentre, con riferimento all'agevolazione sociale parziale (detrazione di Euro 90,00) prevede l'applicazione di un ISEE che, per taluni aspetti, si discosta dall'ISEE nazionale di cui al citato D.Lgs. n. 109 del 1998, e successive modificazioni;

Che, inoltre, l'agevolazione sociale parziale dal pagamento della tariffa rifiuti (detrazione di Euro 90,00), introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2007, e determinata sulla base delle condizioni socio-economiche familiari, tendenzialmente correlate all'ISEE, si è rivelata insufficiente a sostenere e tutelare i nuclei familiari in condizioni di svantaggio, tra cui, in particolare, i nuclei familiari numerosi, nonché di scarso impatto in quanto i soggetti beneficiari coincidono nella maggior parte dei casi con la platea degli esenti;

Che, alla luce di quanto sopra esposto, ed in conformità con l'indirizzo espresso dal legislatore nazionale nell'articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011, citato in premessa, appare necessario rimodulare l'attuale sistema delle agevolazioni sociali previste dall'articolo 14 del vigente Regolamento sulla tariffa rifiuti, prevedendo esclusivamente un'agevolazione sociale totale (esenzione), limitatamente alle superfici occupate o condotte a titolo di abitazione principale, e condizionando l'accesso alla medesima sulla base dell'ISEE di cui al summenzionato D.Lgs. n. 109 del 1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 2000;

Ritenuto che i parametri di scala di equivalenza e le maggiorazioni stabiliti dal legislatore nazionale per il calcolo dell'ISEE non risultano sufficienti a garantire un'adeguata considerazione e valorizzazione dei nuclei familiari con presenza di più figli minori o che versano in condizioni di difficoltà economica contingenti;

Che l'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 109 del 1998 stabilisce che gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di prestazioni sociali agevolate, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), criteri ulteriori di selezione dei beneficiari;

Che, anche in relazione al disposto dell'articolo 5 del summenzionato D.L. n. 201 del 2011 e alle deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea Capitolina (n. 71 e n. 4 del 2010) indicate in premessa, appare opportuno integrare l'ISEE nazionale, rafforzando i criteri vigenti mediante l'applicazione di un coefficiente correttivo denominato "Quoziente Roma";

Ritenuto in particolare che per l'elaborazione di detto "Quoziente Roma" sono stati considerati i seguenti fattori di capacità contributiva del nucleo familiare:

- a) Numerosità del nucleo familiare ed età dei figli (minori di 25 anni). La presenza nel nucleo familiare di figli minori di 25 anni incide negativamente sulla capacità contributiva del nucleo familiare in quanto comporta una maggiore spesa per il sostentamento dei componenti il nucleo non produttori di reddito. Tale incidenza è risultata direttamente proporzionale al numero di figli a carico;
- b) Condizione di temporanea difficoltà economica. La presenza nel nucleo familiare di soggetti disoccupati non produttori di reddito va apprezzata in quanto non prevista dall'ISEE nazionale, così come la presenza di soggetti in stato di non occupazione alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da non oltre sei mesi, richiede una maggiore considerazione in quanto, diversamente dai soggetti disoccupati, producono un reddito ai fini ISEE;
- c) Oneri sostenuti per la cura e le spese essenziali. La presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap e/o di entrambi i genitori lavoratori che determinano un aumento dei costi di gestione familiare, viene valorizzata rispetto alla precedente agevolazione tariffaria, rientrando nei parametri correttivi della scala di equivalenza ISEE;

Che, in relazione ai fattori sopra evidenziati, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 109 del 1998, sopra richiamato, è apparso opportuno intervenire sui parametri di scala di equivalenza stabiliti dal legislatore nazionale per i componenti del nucleo familiare (indicati nella Tabella 2, allegata al D.Lgs. n. 109 del 1998), prevedendo una maggiorazione dei parametri nel caso in cui all'interno del nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori di 25 anni, in misura proporzionale al numero degli stessi, così come di seguito rappresentato:

Casistica	Maggiorazione
Al primo figlio minore di 25 anni presente nel nucleo familiare	0,13
Al secondo figlio minore di 25 anni presente nel nucleo familiare	0,28
Al terzo figlio minore di 25 anni presente nel nucleo familiare	0,41
Al quarto figlio minore di 25 anni e per ogni ulteriore figlio minore di 25 anni presenti nel nucleo familiare	0,50

Che è apparso, altresì, opportuno intervenire anche sulle maggiorazioni previste dal legislatore nazionale nella Tabella 2, allegata al D.Lgs. n. 109 del 1998, introducendo ulteriori maggiorazioni, pari, rispettivamente allo 0,50 e allo 0,55, in caso di presenza nel nucleo familiare di soggetto disoccupato o di soggetto in stato di non occupazione alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da oltre sei mesi, così da valorizzare le condizioni di temporanea difficoltà economica in cui può versare il nucleo familiare a causa della crescente crisi economica;

Che il valore dell'ISEE corretto con i criteri sopra esposti è stato determinato omogeneizzando maggiormente il reddito in funzione della composizione familiare, rendendo assimilabili i redditi bassi delle famiglie con pochi componenti a quelli maggiori ma ascrivibili a famiglie "numerose", ovvero con presenza di situazioni di maggiore onerosità e disagio nella conduzione familiare;

Che conseguentemente l'importo, individuato ai fini della spettanza dell'agevolazione sociale totale, è determinato in una misura non superiore a 6.500,00 Euro;

Che l'introduzione della nuova disposizione agevolativa con l'applicazione dell'ISEE nazionale corretto con i parametri del "Quoziente Roma" determina un ampliamento rispetto alla precedente agevolazione tariffaria, individuando circa 90 mila nuclei familiari, con un costo a carico di Roma Capitale pari a 20 milioni di Euro;

Che, in sede di prima applicazione della nuova disposizione agevolativa con l'applicazione dell'ISEE nazionale corretto con il "Quoziente Roma", è opportuno che gli utenti che attualmente beneficiano delle agevolazioni sociali di cui all'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa della gestione dei rifiuti urbani, approvato con la deliberazione consiliare n. 56 del 2010, continuano ad applicare per il solo anno 2012, qualora siano più favorevoli, i criteri utilizzati per l'anno 2011;

Che il mantenimento, in via transitoria per il solo anno 2012, delle agevolazioni sociali per gli utenti di cui al punto precedente, comporta un costo a carico di Roma Capitale pari a 7 milioni di Euro;

Che si ritiene di riconfermare le agevolazioni previste dall'articolo 14 in parola, concernenti le scuole e le abitazioni ad uso di residenzialità sociale per diversamente abili e minori, in convenzione con Roma Capitale, gestiti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e dagli istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB);

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Visto l'articolo 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 17 marzo 2010;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 4 del 7 ottobre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 1°/2 luglio 2010;

Considerato che, in data 13 marzo 2012, il Dirigente della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Considerato che, in data 13 marzo 2012, il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Williams";

Preso atto che, in data 13 marzo 2012 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 29 dicembre 2010, e successive modificazioni, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione

dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Considerato che, in data 15 marzo 2012, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

F.to: C. Mannino";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 16 marzo 2012, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi V, X, XII e XVIII non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi I, IV, VIII, XIII, XIX e XX hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi XV e XVI hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio XV:

si prende definitivamente atto dell'assoluta incapacità della Giunta capitolina ad affrontare in maniera organica la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, utilizzando a tal fine anche la modulazione della leva tariffaria, e ci si rassegna, quindi, all'obiettivo contingente di lenire il più possibile le difficoltà dei cittadini colpiti dall'indigenza, anche in relazione allo spropositato aumento della Tariffa di Igiene Ambientale, incrementatasi di oltre il 32% tra il 2008 ed il 2011;

Municipio XVI:

specificando in modo chiaro che gli abitanti di Massimina e Malagrotta saranno esonerati dal pagamento della TIA, per il disagio che subiscono e di certo non per un risarcimento sulla salute;

Che il Consiglio dei Municipi II, III, VI, VIII, IX e XI hanno espresso parere contrario;

Che il Consiglio del Municipio XVII ha espresso parere contrario con le seguenti osservazioni:

che l'introduzione del Quoziente Roma, pur agevolando le famiglie appartenenti alle fasce meno abbienti e ponderando la presenza al loro interno di figli a carico, persone bisognose di cura, disoccupati e inoccupati, dall'altra parte non incide sul meccanismo di determinazione delle tariffe calcolate alla fonte dall'AMA ma grava soltanto il Bilancio Comunale di ulteriori oneri sociali (nella misura di 27milioni di Euro: 20milioni generati dal Quoziente Roma, più 7 relativi alle vecchie agevolazioni) poste a copertura delle mancate entrate nei confronti del gestore del servizio. Peraltro la platea di famiglie variamente agevolate è ristretto al numero di 90mila, appena il 10% dei cittadini romani. Considerato l'aumento della tariffa, pari al 20%, e gli effetti della crisi, tale platea appare troppo esigua per garantire un minimo di equità. Inoltre il meccanismo del quoziente familiare, privilegiando il numero dei componenti familiari nell'ambito della fascia di

reddito ISEE individuata per l'accesso all'esenzione, rispetto ai soliti criteri reddituali e patrimoniali, risulta iniquo in quanto esclude altre famiglie con disagio sociale che, solo per il 2012, potranno beneficiare del calcolo più vantaggioso. Ugualmente si esprime parere contrario riguardo le agevolazioni previste per le scuole private e paritarie;

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 4 aprile 2012 ritiene di non accogliere le osservazioni dei Municipi in quanto non si ritiene opportuno e necessario modificare l'originaria proposta, anche in considerazione del carattere sperimentale dell'introduzione del Quoziente Roma;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di modificare il Regolamento per l'applicazione della tariffa della gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dell' 1/2 luglio 2010, come di seguito specificato, e di introdurre, in via sperimentale, il "Quoziente Roma"

A) Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

"Articolo 14 Agevolazioni

1. Roma Capitale assicura l'agevolazione nel pagamento totale della tariffa a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'utente/richiedente, calibrato attraverso il coefficiente di misurazione della capacità economica delle famiglie, denominato "Quoziente Roma".
2. L'esenzione si applica nel caso in cui il valore dell'ISEE del nucleo familiare, definito sulla base dei parametri della scala di equivalenza e delle maggiorazioni indicati nella Tabella B, allegata al presente Regolamento, non risulti superiore all'importo di Euro 6.500,00, e a condizione che non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la tariffa rifiuti maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
3. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e disposizioni attuative.
4. Al fine di ottenere l'agevolazione dal pagamento totale della tariffa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, anche per il tramite del soggetto gestore della tariffa rifiuti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, unitamente alla richiesta di agevolazione, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dal soggetto gestore della tariffa. La dichiarazione sostitutiva unica e la richiesta di agevolazione possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza fiscale abilitati e convenzionati con Roma Capitale.
5. L'agevolazione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.

6. La tariffa per le scuole di ogni ordine e grado è agevolata a carico di Roma Capitale nella misura del 66,7% del dovuto; tale agevolazione si applica anche alle scuole private e paritarie, anche inserite in strutture che compiono altra opera, come per esempio gli istituti religiosi, per la superficie dedicata alle attività didattiche;
7. Dal 1° gennaio 2008, per la tariffa dovuta dalle scuole di cui all'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente al comune un contributo forfetario per lo svolgimento del servizio. Le eventuali differenze tra il contributo trasferito e la tariffa dovuta dai soggetti su indicati rimangono a carico del Comune.
8. Dal 1° gennaio 2011, Roma Capitale assicura l'agevolazione totale dal pagamento della tariffa rifiuti per le abitazioni ad uso di residenzialità sociale per diversamente abili e minori, in convenzione con Roma Capitale, gestiti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1996, n. 460, e dagli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).".

B) Sostituire la Tabella B) allegata ai Regolamento per l'applicazione della tariffa della gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma capitale con la seguente:

"TABELLA B

SCALA DI EQUIVALENZA ISEE NAZIONALE	
Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1 Componente	1,00
2 Componenti	1,57
3 Componenti	2,04
4 Componenti	2,46
5 Componenti	2,85
Casistica	
Per ogni ulteriore componente	Maggiorazione 0,35
Nucleo con presenza di figli minori ed entrambi i genitori lavoratori	0,20
Nucleo con presenza di figli minori e di un solo genitore	0,20
Invalido (dal 66% al 100%)*	0,50
*La maggiorazione dello 0,50 si applica per ogni componente invalido presente nel nucleo familiare.	
QUOZIENTE ROMA	
Casistica	
Al primo figlio minore di 25 anni presente nel nucleo familiare	Maggiorazione 0,13
Al secondo figlio minore di 25 anni presente nel nucleo familiare	0,28
Al terzo figlio minore di 25 anni presente nel nucleo familiare	0,41
Al quarto figlio minore di 25 anni e per ogni ulteriore figlio minore di 25 anni presenti nel nucleo familiare	0,50
Nucleo familiare con presenza di Disoccupato	0,50
Nucleo familiare con presenza di Soggetto non occupato alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da non oltre sei mesi	0,55

- di dare atto che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni di cui al presente provvedimento, gli utenti che attualmente beneficiano delle agevolazioni sociali di cui all'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della tariffa della gestione dei rifiuti urbani, approvato con la deliberazione consiliare n. 56 del 2010, continuano ad applicare per il solo anno 2012, qualora siano più favorevoli, i criteri utilizzati per l'anno 2011.

La spesa complessiva per l'agevolazione totale a carico di Roma Capitale ammonta ad Euro 27.000.000,00 e grava sul Bilancio di previsione 2012, Centro di Costo OTR, intervento U1.05, voce economica 1A19.

La Segreteria Generale comunica che la I Commissione, nella seduta del 3 aprile 2012, ha espresso parere favorevole a maggioranza e che la IV Commissione, nella seduta dell'11 aprile 2012, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 41 voti favorevoli, 3 contrari e l'astensione del Consigliere Cassone.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Alzetta, Angelini, Azuni, Belfronte, Berruti, Bianchini, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cirinnà, Cochi, De Luca A., De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masini, Masino, Mollicone, Naccari, Nanni, Onorato, Panecaldo, Pelonzi, Policastro, Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Smedile, Todini, Tomaselli, Torre, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli, Vigna e Voltaggio.

La presente deliberazione assume il n. 33.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **24 luglio 2012**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....